ORDINAMENTO DEI CONSORZI AGRARI E DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI

Art. 30 (Allegato 2 Statuto Federazione italiana consorzi agrari)

L'ordinamento e il frattamento economico del personale sono disciplinati dai contratti collettivi in vigore e, successivamente, da quelli stipulati in seguito a delibera, del Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione o, per sua delega, il Comitato esecutivo, potranno dettare norme disciplinari su proposta, del Direttore generale capo del personale, nonche' regolamenti obbligatori per il personale e per il funzionamento degli uffici.

Versione in vigore dal 31 ottobre 1948, non più in vigore dal 12 novembre 1999 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari
Estremi	Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235
Partizione	Allegato 2 Statuto Federazione italiana consorzi agrari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 1948

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-1235-1948/allegato-2-statuto-federazione-italiana-consorzi-agrari-art-30/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it